

## CONTRATTISTI: INIZIA L'ITER DELLA PROPOSTA DI LEGGE CIPRINI (M5S)

ROMA\ aise\ - La Commissione Lavoro della Camera ha iniziato la scorsa settimana l'esame, in sede referente, della proposta di legge della deputata 5 Stelle Tiziana Ciprini "Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura". Illustrando il testo ai colleghi, Ciprini ha spiegato che l'obiettivo della proposta di legge è quello di "fare ordine nel quadro normativo che attualmente regola il rapporto di lavoro del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura. Esso, infatti, caratterizzato da una pluralità di norme, a volte disapplicate e, altre volte, contraddittorie, è causa di disparità di trattamento, in primo luogo, tra i dipendenti di tali strutture diplomatiche e i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; in secondo luogo, tra impiegati a contratto italiani e impiegati a contratto del Paese in cui opera la struttura diplomatica; in terzo luogo, tra impiegati assunti prima o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha novellato la principale fonte regolatoria di tali contratti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967". Inoltre, ha aggiunto, "tale normativa permette, di fatto, sperequazioni retributive tra impiegati dello stesso livello che risultano poco giustificate dal livello del costo della vita del Paese in cui opera la struttura diplomatica". "La normativa di base – ha puntualizzato la deputata M5S – è recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che, all'articolo 154, rinvia alla legge locale per la regolazione dei contratti, salvo quanto direttamente disciplinato dal decreto stesso. L'articolo 157, con riferimento agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, rinvia al contratto individuale per la determinazione del trattamento economico, sulla base dei parametri di riferimento individuati nelle condizioni del mercato del lavoro locale, nel costo della vita e, principalmente, nelle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali". "Un ulteriore parametro – ha aggiunto Ciprini – è costituito dalle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, la norma precisa che la retribuzione deve essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La norma prevede, inoltre, la possibilità di rivedere la retribuzione annua in relazione alla variazione di tali parametri e all'andamento del costo della vita, e dispone la determinazione in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita". "Il livello delle retribuzioni e la loro disparità – ha informato Ciprini – hanno tuttavia generato un importante contenzioso, che ha sempre avuto esiti sfavorevoli per i ricorrenti, stante il fatto che la normativa vigente riconduce la possibilità di adeguamento delle retribuzioni al potere discrezionale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale". Quanto al merito del provvedimento, la deputata ha spiegato che "il comma 1, lettera a), dell'articolo unico, modificando l'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, impone l'accordo con le organizzazioni sindacali per la verifica, da parte delle strutture diplomatiche, della compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e per la garanzia dell'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore". La successiva lettera b), ha aggiunto, "sostituisce il vigente articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, disponendo, in primo luogo, che la retribuzione definita dal contratto individuale è comprensiva dei benefici aggiuntivi corrisposti nella stessa sede dalle strutture diplomatiche estere e tiene conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, a cui sono riconducibili gli impiegati assunti a contratto. In secondo luogo, la norma dispone l'aggancio del livello retributivo, oltre che alle variazioni del costo della vita, anche alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale. Inoltre, la possibilità di ricorrere al pagamento in valuta diversa da quella locale è ampliata al caso di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese". La lettera c), "modificando l'articolo 157-sexies, che regola le assenze dal servizio, aumenta da 45 a 90 i primi giorni di malattia in relazione ai quali all'impiegato a tempo indeterminato spetta l'intera retribuzione". Infine, "la lettera d), integrando l'articolo 164, che disciplina le sanzioni disciplinari, dispone l'applicazione anche al personale a contratto dei termini perentori per la contestazione di addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare previsti per il restante personale del comparto dei Ministeri". L'esame del testo proseguirà in un'altra seduta. (aise)